

**Comune di Caltagirone**

**Regolamento di Polizia Urbana**



Polizia Municipale

## **Regolamento di Polizia Urbana**

### **INDICE**

#### **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1 - Finalità*

*Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana ed Accertamento delle Violazioni*

*Art. 3 - Sanzioni*

*Art. 4 - Ricorsi*

#### **TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Art. 5 - Fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche*

*Art. 6 – Atti e comportamenti vietati*

*Art. 7 – Luminarie ed addobbi*

*Art. 8 – Occupazione per manifestazioni*

*Art. 9 – Occupazione con spettacoli viaggianti*

*Art. 10 – Occupazione con elementi di arredo*

*Art. 11 – Occupazione per lavori di pubblica utilità*

*Art. 12 – Occupazione per attività di riparazione di veicoli*

*Art. 13 – Occupazione per traslochi*

*Art. 14 – Occupazione per comizi e raccolta di firme*

*Art. 15 – Occupazione per cause diverse*

#### **TITOLO 3 - IGIENE, DECORO, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA**

*Art. 16 – Nettezza del suolo pubblico*

*Art. 17 – Marciapiedi e portici*

*Art. 18 – Manutenzione degli edifici e delle aree*

*Art. 19 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri*

*Art. 20 – Patrimonio pubblico / privato ed arredo urbano*

## **Regolamento di Polizia Urbana**

*Art. 21 - Rami e siepi*

*Art. 22 – Pulizia fossati*

*Art. 23 – Carico e scarico delle merci*

*Art.24 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali*

*Art. 25 - Attività produttive ed edilizie rumorose*

*Art. 26 – Uso di dispositivi antifurto*

*Art. 27 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili*

*Art. 28 – Attività rumorose vietate*

*Art. 29 - Utilizzo di strumenti musicali*

### **TITOLO 4 : TUTELA AMBIENTALE**

*Art. 30 – Riparo ai pozzi, cisterne e simili*

*Art. 31 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura*

*Art. 32 - Accensioni di fuochi*

*Art. 33 - Disposizioni particolari*

*Art. 34 - Depositi esterni*

*Art. 35 - Divieto dell’ esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche*

*Art. 36 - Norme per l’esposizione di merci*

### **TITOLO 5 - ANIMALI**

*Art. 37 - Custodia e tutela degli animali*

*Art. 38 – Cani*

*Art. 39 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato*

### **TITOLO 6 - PUBBLICITA’**

*Art. 40 – Pubblicità vietata*

*Art. 41 - Strutture pubblicitarie*

## **Regolamento di Polizia Urbana**

*Art. 42 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili*

### **TITOLO 7 - VERDE PUBBLICO**

*Art. 43 – Viali, giardini e passeggiate pubbliche*

### **TITOLO 8 - VARIE**

*Art. 44 - Mestieri artistici*

*Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza*

*Art. 46 - Divieto di bivacco e accattonaggio*

*Art. 47 - Artisti di strada*

*Art. 48 - Divieto di campeggio libero*

*Art. 49 - Contrassegni del Comune*

### **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 50 - Abrogazioni di norme*

*Art. 51 - Entrata in vigore*

*Art. 52 – Norme di rinvio*

**TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a)- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b)- occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c)- igiene e pubblico decoro;
  - d)- quiete pubblica e privata;
  - e)- protezione e tutela degli animali;
  - f)- esercizi pubblici.
  - g)- attività produttive e commerciali;
  - h)- pubblicità;
- 3) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a)- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
  - b)- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c)- le fontane;
  - d)- i monumenti ;

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- e)- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f)- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti.
- 4) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli agenti della Polizia Municipale, dai funzionari comunali, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 5) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana ed Accertamento delle Violazioni**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.
- 2) Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, da personale di altri Enti, preposti alla vigilanza;
- 3) Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni

### **Regolamento di Polizia Urbana**

altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

- 4) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
- 5) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 3 - Sanzioni**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 267/2000, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 11 della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra il minimo ed il massimo edittale di € 25,00 ed € 500,00** indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 5) Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite al comma 1, entro gli importi minimo e massimo, potranno essere aggiornate con Deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 4 - Ricorsi**

Avverso il verbale di accertamento redatto per violazioni alle norme del presente Regolamento è ammesso ricorso al Sindaco ai sensi dell'art.17 della L. 24/11/1981 n. 689 o all'Ufficio individuato secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.

## **TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 5 – Fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche**

- 1) La fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, deve essere consentita da parte di tutta la collettività.
- 2) Nessuna occupazione dello spazio o dell'area pubblica, del sottosuolo stradale o del dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico, potrà essere fatta senza permesso dell'Autorità Comunale.
- 3) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.*

### **Art. 6 - Atti e comportamenti vietati**

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città sul suolo pubblico è vietato:
  - a) manomettere, rimuovere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati o altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica



### ***Regolamento di Polizia Urbana***

utilità, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- c) arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose, ovvero costituire pericolo per sé e per gli altri. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone che abbiano più di 14 anni;
- g) imbrattare il suolo pubblico con volantini o simili o collocarli sui mezzi in sosta;
- h) compiere sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di altre cose;
- i) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- l) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- m) compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q) sparare mortaretti o altri similari apparecchi;
- r) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizia e lavaggi di attività commerciali e private;
- s) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinata alla autorizzazione;
- t) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- u) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo o caduta;

### **Regolamento di Polizia Urbana**

- v) annaffiare le piante collocate all'esterno delle abitazioni se creano disturbo o pericolo al pubblico transito;
  - w) sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui balconi, sui terrazzi prospicienti vie pubbliche individuate con apposita ordinanza sindacale e luoghi aperti, se visibili dal suolo pubblico;
  - z) scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospiciente le pubbliche vie e piazze, panni ed altri oggetti simili
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a), b) m), n) del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere h), i), o), p), q), r) del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**
- 4) Chiunque viola le altre disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### **Art. 7 - Luminarie e addobbi**

- 1) La collocazione di luminarie e di altri addobbi luminosi lungo le strade cittadine possono essere installate previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
- 2) Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato in cui la ditta incaricata dei lavori dichiara di essere abilitata all'installazione di impianti elettrici ed attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 3) Le installazioni di cui al primo comma devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### **Art. 8 - Occupazione per manifestazioni**

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 4) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.***

#### **Art. 9 - Occupazione con spettacoli viaggianti**

- 1) La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una ***somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.***

#### **Art. 10 - Occupazione con elementi di arredo**

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1), anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### **Art. 11 - Occupazione per lavori di pubblica utilità**

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.***

#### **Art. 12 - Occupazione per attività di riparazione di veicoli**

- 1) L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via é subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2) L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
- 3) E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1), di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- 4) L'autorizzazione di cui al comma 1) e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una ***somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.***

**Art. 13 - Occupazione per traslochi**

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2) Accertato che nulla osti, il Corpo di Polizia Municipale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata e mantenuta in condizioni di massima pulizia.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

**Art. 14 - Occupazione per comizi e raccolta di firme**

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**



**Art. 15 - Occupazione per cause diverse**

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

- 1) Salvo specifica autorizzazione non é consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

**TITOLO 3 : IGIENE, DECORO, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA**

**Art. 16 - Nettezza del suolo pubblico**

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida negli spazi ed aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi ed aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 3) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 4) Le aree private non recitanti ed i terreni incolti, confinanti con abitazioni e con vie pubbliche, a cura di coloro che ne hanno la disponibilità, devono essere mantenuti costantemente sgomberi dai rifiuti che su di essi siano stati depositati e puliti da erbacce e rovi.
- 5) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 6) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 17 - Marciapiedi e Portici**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 18 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane o da innaffiatura che sciolano dai tetti o dai terrazzi devono essere convogliate, a mezzo di grondaie debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, limitatamente alle aree visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

### **Regolamento di Polizia Urbana**

- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili interni, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 75,00 a € 450,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5), 6) e 7) è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.**

#### **Art. 19 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.**

#### **Art. 20 - Patrimonio pubblico / privato ed arredo urbano**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva

### **Regolamento di Polizia Urbana**

espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.**

#### **Art. 21 - Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

### **Regolamento di Polizia Urbana**

- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 22 - Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 23 - Carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque compia operazioni di carico, scarico o trasporto merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 24 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che l'area in dotazione all'esercizio o comunque antistante risulti costantemente e perfettamente pulita.

- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 25 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 15,00 alle 19.00 nei mesi di Ottobre / Marzo, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei mesi di Aprile / Settembre.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

### **Regolamento di Polizia Urbana**

- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.**
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### **Art. 26 - Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una



### **Regolamento di Polizia Urbana**

eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

- 4) Chiunque viola le disposizione di cui al comma 1) é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00** ed è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Chiunque viola le disposizione di cui ai commi 2) e 3) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00.**

#### **Art. 27 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili**

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Chiunque viola le disposizione di cui ai commi 2) e 3) é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.**

#### **Art. 28 – Attività rumorose vietate**

- 1) Sono vietate:
  - a) le grida dei venditori di merci in genere;
  - b) la pubblicità sonora;
  - c) l'uso di amplificatori sonori su autoveicoli il cui suono sia percepibile ad una distanza di 10 mt.;
  - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

### **Regolamento di Polizia Urbana**

- 2) Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
- 3) Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
- 4) Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
- 5) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore** e le attività non consentite

#### **Art. 29 - Utilizzo di strumenti musicali**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00** ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

### **TITOLO 4 - TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 30 – Riparo ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00*** e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### **Art. 31 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.***
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) e 3) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una ***somma da € 75,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.***

#### **Art. 32 - Accensioni di fuochi**

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) e 2) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 75,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) e 4) é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 33 - Disposizioni particolari**

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
- 2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi di pertinenza, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti ad asportare i residui di consumazione ed a tenere costantemente pulito il suolo pubblico di pertinenza o comunque antistante l'esercizio.
- 4) I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
- 5) I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 4, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
- 6) Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
- 7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di ***una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.***

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 9) Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00*** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

#### **Art. 34 - Depositi esterni**

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una ***sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.***
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.***

#### **Art. 35 - Divieto dell' esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche**

- 1) E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.***

## ***Regolamento di Polizia Urbana***

### **Art. 36 - Norme per l'esposizione di merci**

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
- 2) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3) Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
- 4) L'autorizzazione di cui al presente articolo é valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 5) Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00*** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 5 - ANIMALI**

### **Art. 37 - Custodia e tutela degli animali**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'insudiciamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - e) lasciare cibo o nutrire animali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitarne l'imbrattamento.
- 2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose, o nocimento alla salute pubblica ed al quieto vivere a causa di cattivi odori, latrati, miagolii, rumori o altro.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera a) e c) e del comma 2) é soggetto alla sanzione amministrativa del ***pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.***
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera b) e d) é soggetto alla sanzione amministrativa del ***pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.***

#### **Art. 38 – Cani**

- 1) Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio;
- 2) I cani di media e grossa taglia dovranno essere muniti di idonea museruola e tenuti in modo da non aggredire o mordere cicchesia;



### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non potere incutere timore o spavento ai passanti.
- 5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 7) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui 1), 2), 3) e 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del ***pagamento di una somma da €25,00 a €150,00.***
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5) e 7) del presente articolo è soggetto alla ***sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00.***
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del ***pagamento di una somma da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.***

#### **Art. 39 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

- 1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione in modeste quantità di animali per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. I pollai e gli altri ricoveri per animali devono essere tenuti in

### **Regolamento di Polizia Urbana**

condizione di ordine ed adeguata pulizia e secondo le norme igienico sanitarie dei Regolamenti vigenti.

- 2) Nel centro abitato non é consentita l'apicoltura e la tenuta di stalle, ovili ed altri ricoveri per animali da reddito.
- 3) E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale.
- 4) Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

### **TITOLO 6 - PUBBLICITA'**

#### **Art. 40 – Pubblicità vietata**

- 1) Sono vietate:
  - a) l'affissione di manifesti pubblicitari o similari fuori dagli spazi all'uopo predisposti;
  - b) la pubblicità sonora.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **Art. 41 - Strutture pubblicitarie**

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

- 2) Non é consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1) su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico é rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.**

#### **Art. 42 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili**

- 1) E' fatto divieto a chiunque, in aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di effettuare ogni e qualsiasi forma di pubblicità mediante volantini, opuscoli o materiale simile. In particolare è vietato il lancio dai veicoli, la distribuzione a

### **Regolamento di Polizia Urbana**

mano ovvero l'apposizione ai veicoli in sosta e alle porte o finestre delle abitazioni e dei negozi.

- 2) E' consentita l'introduzione nelle cassette postali, ove esistenti nonché col consenso del titolare o chi per esso e sotto la sua responsabilità, il deposito all'interno di negozi o pubblici esercizi. E' altresì consentita la distribuzione nei mercati e nelle fiere in occasione della loro effettuazione e limitatamente al l'interno dell'area in cui si svolgono.
- 3) I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
- 4) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1) e 2).
- 5) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 4) in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.**

**TITOLO 7 - VERDE PUBBLICO**

**Art. 43 – Viali, giardini e passeggiate pubbliche**

- 1) Nei viali, giardini e passeggiate pubbliche è vietato:
  - a) arrecare danno alle piante, camminare sulle aiuole e sui tappeti erbosi, raccogliere i fiori, strappare ramoscelli e piantine sia erbacee che legnose, anche se ciò non crea alcun danneggiamento, salire sugli alberi, scuoterli o scagliarvi contro pietre, bastoni, frecce o oggetti simili;
  - b) danneggiare o alterare gli steccati, i cancelli, i ripari, le siepi, le colonne, i parapetti, le statue, i vasi artistici, i sedili, le panche, le fontane e quant'altro vi si trovi di decorativo;
  - c) transitare con cavalli od altri animali, con velocipedi, motoveicoli, autoveicoli e veicoli di qualsiasi specie per i viali interni dei giardini pubblici e per le aiuole e verde pubblico attrezzato della città;
  - d) esercitare qualunque attività, gioco o manifestazione per le quali non si sia ottenuto preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.
- 2) Le norme di cui al comma precedente, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze ed aree pubbliche del Comune.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.**

**TITOLO 8 – VARIE**

**Art. 44 - Mestieri artistici**

- 1) Per mestiere artistico si intende l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
- 2) La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3) I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
- 4) L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo.
- 5) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00.*

**Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

- 1) Fermo restando quanto stabilito per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

### ***Regolamento di Polizia Urbana***

- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.**

#### **Art. 46 - Divieto di bivacco e accattonaggio**

- 1) Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
- 2) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
- 3) E' vietato, in particolare:
  - a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
  - b) sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
  - c) utilizzare cuccioli o animali in generale in precarie condizioni di salute.
- 1) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.**

**Art. 47 - Artisti di strada**

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) Chiunque viola le disposizione del presente articolo é soggetto alla *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.*

**Art. 48 - Divieto di campeggio libero**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.



## **Regolamento di Polizia Urbana**

- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00** e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **Art. 49 - Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00**, salvo che la violazione non costituisca più grave reato.

## **TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 50 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a specifiche norme di legge, regolamenti ed ordinanze

### **Art. 51 - Abrogazioni di norme**

Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio il 9 marzo 1895 e reso esecutivo l'8 agosto 1895 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

*Regolamento di Polizia Urbana*

**Art. 52 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il